

Civile

DL BANCHE

DL Banche in G.U.: le modifiche al processo civile

mercoledì 04 maggio 2016

di **Finocchiaro Giuseppe** - Professore associato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Brescia

Deliberato nel corso del Consiglio dei ministri n. 115 di venerdì 29 aprile, il D.L. recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», è stato promulgato dal Presidente della Repubblica il successivo martedì 3 maggio e pubblicato nella G.U. n. 102 dello stesso giorno, prendendo così il n. 59, introducendo molte disposizioni già in vigore da oggi 4 maggio 2016.

Il Governo, con una rapidità che ci si augurerebbe contraddistinguesse tutta la sua attività, ha nuovamente reputato sussistere la straordinaria necessità ed urgenza richiesta dall'art. 77 Cost. per adottare un D.L. dal contenuto assai eterogeneo e, sotto molti profili, di rilevante novità, anche e soprattutto in materia processuale, vuoi di processi esecutivi, vuoi di procedure concorsuali, vuoi di procedimento d'ingiunzione.

In questa sede, sarà possibile nel prosieguo soltanto dare telegraficamente conto dei temi toccati, oltre a ribadire quanto già (invano) ripetuto in tante altre occasioni, secondo cui la stessa Carta costituzionale ed in particolare il principio ex art. 111 Cost. del c.d. «giusto processo regolato per legge» impediscono l'adozione di decreti legge in materia processuale.

Fondamentale esigenza di un processo «giusto» ed «equo» è evidentemente che le parti siano poste nella possibilità di conoscere le regole da osservarsi nel medesimo e i poteri spettanti a ciascuna di esse ed al giudice fin dal principio del processo medesimo: anzi, nei procedimenti (la quasi totalità) che non sono ad iniziativa d'ufficio,

bensì di parte, è indispensabile che la parte possa conoscere le regole applicabili in un momento anteriore al suo avvio, in modo che possa adeguatamente valutare non soltanto la propria strategia difensiva, ma anche se promuovere o meno il processo. Nel 1° co. dell'art. 111 Cost. l'espressione «processo regolato dalla legge» non può non essere intesa nel senso che il processo deve essere già regolato dalla legge, prima del suo inizio. Seppure in modi assai differenti e variegati, il Governo pare condividere questo assunto, posto che stabilisce che molte delle disposizioni processuali introdotte dal D.L. possano trovare applicazione non soltanto dopo la conversione in legge, ma talvolta perfino decorso un ulteriore termine di 30 giorni (cfr. art. 4, co. da 3 a 7, D.L. n. 59/2016). Ma simili previsioni, che espressamente stabiliscono un'applicabilità differita delle disposizioni introdotte con il D.L., nel contempo costituiscono un espresso riconoscimento che non ci si trova in presenza di «casi straordinari di necessità ed urgenza», cioè di situazioni in cui il Governo si trova nell'impossibilità di operare senza aver previamente modificato il quadro legislativo esistente.

A seguire ed a volo d'uccello, giusto per avere contezza delle materie incise dal D.L. n. 59/2016, le novità:

- l'art. 1, superando la nostra millenaria tradizione secondo cui il pegno ha carattere reale, introduce e disciplina sul modello di esperienze straniere il «Pegno mobiliare non possessorio»: gli imprenditori regolari (cioè iscritti nel registro delle imprese), al fine di accrescere le proprie possibilità di accesso al credito, possono costituire pegno su «beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati»;
- alla medesima (dichiarata) finalità di accrescere la possibilità di ottenere finanziamenti, risponde l'art. 2, che introduce nel t.u.b. un nuovo art. 48-bis, rubricato «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato», con cui viene prevista la possibilità per gli imprenditori di concludere (ma esclusivamente con una banca o altro istituto autorizzato, diversamente dal nuovo pegno «non possessorio», che non incontra limiti di applicabilità soggettivi) un contratto di finanziamento che, a garanzia dell'adempimento, trasferisce la titolarità di un diritto reale immobiliare all'istituto finanziatore, ma tale trasferimento è «sospensivamente condizionato all'inadempimento [qualificato] del

debitore». Nelle speranze del legislatore dovrebbero divenire superflui i processi di espropriazione forzata immobiliare a tutela degli istituti di credito, i quali anziché iscrivere ipoteca, potranno ottenere direttamente la titolarità del bene;

- l'art. 3 istituisce un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», così dando attuazione all'art. 24 del Reg. UE 20.5.2015, n. 848/2015, relativo alle procedure d'insolvenza. L'art. 24 (rubricato «Registri fallimentari»), infatti, prescrive che «Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza». Ma, ai sensi del successivo art. 92, tale previsione è applicabile a decorrere 26 giugno 2018. Non ci si può, dunque, non interrogare se tale riforma fosse effettivamente così urgente ed indifferibile da dover essere adottata con D.L.;

- l'art. 4, andando contro le indicazioni (quasi suppliche) di tutti gli studiosi del diritto processuale civile di interrompere questa serie costante di riforme processuali, che produce l'esito di rendere inconoscibili le norme da seguire, modifica per l'ennesima volta e sotto una pluralità di profili il libro III del codice di rito, dedicato all'esecuzione forzata, nonché il procedimento per ingiunzione: alcune novità sono immediatamente applicabili (già da oggi!);

- l'art. 5 modifica l'art. 155-sexies disp.att. c.p.c. estendendo ulteriormente l'ambito di applicazione dello strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare;

- l'art. 6 interviene, sempre con applicabilità immediata, su diverse disposizioni della legge fallimentare;

- l'art. 7 interviene sulla Società per la Gestione di Attività S.p.a., istituita ex lege per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli;

- gli artt. da 8 a 10 recano una serie di «Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione» (analiticamente: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Banca delle Marche S.p.a., la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. e la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., tutte in liquidazione coatta amministrativa);

- gli artt. 11 e 12 recano, rispettivamente, «Altre disposizioni finanziarie», in materia tributaria e relativamente al «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del

personale del credito»;

- l'art. 13, infine, assicura la necessaria «Copertura finanziaria».

Riferimenti normativi

Cost., artt. 77, 111

Reg. 20.5.2015, UE 848/2015

c.p.c., artt. 492, 503, 532, 560, 569, 588, 590-bis, 596, 615, 648

disp.att. c.p.c., art. 156-sexies

l.fall., artt. 40, 95, 104-ter, 163, 175

t.u.b., art. 48-bis

D.L. 3.5.2016, n. 59, artt. 1-13